



COMUNE DI GENOVA

MUNICIPIO VIII MEDIO LEVANTE

PATTO DI COLLABORAZIONE TRA IL SIG. ROBERTO LUIGI TOGNONI E IL MUNICIPIO MEDIO LEVANTE PER LA GESTIONE, IN FORMA CONDIVISA, DI N. 2 AIUOLE SITE IN VIA DE GASPARI CIV. 18 R 20 R

(ESENTE DA BOLLO AI SENSI ART. 16 DELLA TABELLA ALL. B) DEL D.P.R. 26.10.1972 N. 642)

Nella sede degli uffici comunali/municipali situati in via Mascherpa 34 r, Genova,

TRA

IL COMUNE DI GENOVA

MUNICIPIO VIII MEDIO LEVANTE

con sede legale in Genova, Via Garibaldi 9, C.F. e P.I. 00856930102, qui rappresentato dal Dott. Marco Pasini, nella sua qualità di Direttore in virtù del decreto sindacale numero 231 del 17.06.2015 ed ai sensi del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti, domiciliato nella sua qualità di dirigente presso la sede suddetta

E

Il Sig. Roberto Luigi Tognoni di seguito denominato "Proponente" nato a Genova il 01/01/1958

PREMESSO

- che l'articolo 118, comma 4, della Costituzione, nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- che il Comune di Genova, in accoglimento di tale principio, con deliberazione di Consiglio Comunale n.51/2016 ha approvato il "Regolamento che disciplina la collaborazione tra cittadini ed amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani";
- che il Comune di Genova ha approvato con delibera di Giunta n. 270 del 24/11/2016 lo schema-tipo di patto evidenziando che il contenuto di ciascun patto va adeguato al grado di complessità degli interventi previsti e alla durata concordati in fase di co-progettazione, regolandosi in base alle specifiche necessità;
- che il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi o loro

formazioni sociali concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni;

- che il patto di collaborazione stabilisce un rapporto di reciproca fiducia e presuppone che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di interesse generale;
- che in data 05/07/2021 è pervenuta al Municipio la proposta, acquisita al prot. n. 239814 del 05/07/2021 dal Soggetto Proponente, volta a provvedere alla pulizia e manutenzione delle aiuole a proprie spese delle 2 aiuole site in Via De Gaspari fronte civ. 18 e 20 rosso
- che nella seduta di Giunta del Municipio Medio Levante con decisione N° 12 del 20/07/2021 è stata accolta l'istanza del Sig. Roberto Luigi Tognoni

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO DEL PATTO DI COLLABORAZIONE

Il presente Patto di collaborazione disciplina una proposta di collaborazione di tipo ordinario, ai sensi degli artt. 7 e 8 del Regolamento vigente in materia.

L'oggetto della proposta di collaborazione è il seguente: manutenzione ordinaria delle aiuole

ART. 2 - OBIETTIVI E AZIONI

Il presente patto di collaborazione definisce e disciplina le modalità di collaborazione tra il Comune ed il Proponente per la realizzazione delle attività e degli interventi concordati in fase di cooprogettazione. La fase di cooprogettazione potrà essere riaperta anche in corso di realizzazione delle attività, al fine di concordare gli eventuali adeguamenti di cui sia emersa l'opportunità. In specifico, gli obiettivi che la collaborazione persegue sono:

Il ripristino di uno standard di manutenzione e pulizia regolare delle aree verdi interessate.

Le azioni di cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa, quindi, risultano le seguenti: **manutenzione e pulizia delle 2 aiuole site in via De Gaspari fronte civ. 18 e 20 rosso**

**La messa a dimora di piante deve essere preventivamente concordata con l'area tecnica.
Le alberature restano in carico ad Aster.**

ART. 3 - MODALITÀ DI COLLABORAZIONE

Il Municipio Medio Levante ed il Proponente si impegnano ad operare:

- in spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione delle attività conformando la propria attività ai principi della sussidiarietà, efficienza, economicità, trasparenza e sicurezza;
- ispirando le proprie relazioni ai seguenti valori e principi generali: fiducia reciproca; pubblicità e trasparenza; responsabilità; inclusività e apertura; promozione dei diritti, pari opportunità e contrasto delle discriminazioni; sostenibilità; proporzionalità; adeguatezza e differenziazione; informalità; autonomia civica; policentrismo e prossimità.

In particolare le parti si impegnano a scambiarsi tutte le informazioni utili per il proficuo svolgimento delle attività anche mediante il coinvolgimento di altri uffici interni od enti esterni alla civica amministrazione, perseguendo gli obiettivi indicati al punto 2 del presente patto rispetto dei principi del suddetto regolamento.

Pertanto:

Il Municipio si impegna a:

Il Proponente si impegna a:

- eseguire la manutenzione ordinaria delle aree indicate a proprio spese come specificato nella scheda tecnica allegata,
- a segnalare tempestivamente al Municipio Medio Levante eventuali situazioni di pericolo derivanti dalle alberature, impianti tecnici, arredi e strutture presenti.

- vigilare in maniera discreta, senza il diretto intervento, nei confronti di coloro che attuano comportamenti non consoni al decòro dei luoghi ed alla loro funzione pubblica, o che possano ingenerare situazioni di pericolo o causare danni.
- segnalare immediatamente alla Polizia Municipale od ai Carabinieri della stazione più vicina, le situazioni rilevate.

ART 4. - RESPONSABILITÀ

Il referente si assume l'obbligo di portare a conoscenza dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle attività i contenuti del presente Patto di collaborazione e di vigilare al fine di garantire il rispetto di quanto in esso concordato.

Si impegna altresì a svolgere le attività previste dal Patto nel rispetto delle vigenti norme di legge e dei Regolamentari del Comune di Genova.

Per l'attuazione delle attività previste dal Patto l'Associazione si impegna inoltre ad attenersi alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro disciplinate dal D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. facendole osservare ai soggetti coinvolti nella realizzazione.

ART. 5 - ASSICURAZIONI E GARANZIE

Il presente Patto di Collaborazione, stipulato tra il Comune di Genova – Municipio Medio Levante e il Sig. in rappresentanza, regola gli interventi di volontariato attivo svolto a titolo gratuito, restando il Municipio stesso del tutto estraneo ad ogni rapporto di lavoro o di prestazione d'opera attivato dalla P.A.

A tal fine è necessario che sia tenuta da parte del Sig Roberto Luigi Tognoni una registrazione dei nominativi delle persone impiegate nell'esecuzione dei lavori, la data e le fasce orarie di impiego. Tali dati dovranno essere forniti, se richiesti, al Municipio stesso.

Per le Associazioni/Imprese/Attività commerciali, fatte salve le coperture assicurative già in possesso per le proprie attività statutarie, durante l'esecuzione delle attività previste dal presente Patto sarà operativa la polizza assicurativa di "Responsabilità Civile verso Terzi" del Comune di Genova.

ART. 6 - TRASPARENZA, MISURAZIONE E VALUTAZIONE

4

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare le opportune valutazioni sulla realizzazione delle attività tramite sopralluoghi specifici e/o incontri di verifica.

Il Comune si impegna a pubblicare il presente atto.

ART. 7 - CONTROVERSIE

La gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione descritta è da definire in prima istanza amichevolmente. Per altre eventuali controversie si esperisce il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 20 del Regolamento.

ART. 8 - DURATA, SOSPENSIONE E REVOCA

Il presente patto di collaborazione ha validità a partire dalla data di sottoscrizione di entrambe le Parti e

per la durata di anni uno, rinnovabile automaticamente alla scadenza.

È onere del Proponente dare immediata comunicazione di eventuali interruzioni o cessazioni delle attività o iniziative e di ogni evento che possa incidere su quanto concordato nel presente _ patto.

Il Comune, per sopravvenuti motivi di interesse generale, può disporre la revoca del presente Patto.

ART. 9 - NORMA FINALE

Per quanto non espressamente convenuto vale quanto disposto dal "Regolamento comunale sulla collaborazione tra cittadini ed amministrazione per la cura, la gestione e la rigenerazione in forma condivisa dei beni comuni urbani".

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Municipio Medio Levante

Il Direttore

Dott. Marco Pasini

Il Proponente

Il Sig. Roberto Luigi Tognoni

DATA

06/09/2021